

MANOVRA CORRETTIVA 2017- 04 MAGGIO 2017 ORE 06:00

Definizione agevolata delle liti fiscali: vecchia e nuova procedura a confronto

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima
Valentina Abbate - Loconte & Partners*

Definizione agevolata delle liti fiscali a maglie larghe, ma costa cara. Rispetto alla procedura prevista nel 2011, la definizione agevolata delle liti fiscali contenuta nella Manovra correttiva 2017 permette di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate senza alcun limite di valore. Lo "sconto" offerto, tuttavia, sembra avere in alcuni casi meno appeal rispetto al passato e la sospensione del processo non è più automatica.

La procedura che prevede la **definizione agevolata delle liti fiscali pendenti**, contenuta nella Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017), non è nuova al legislatore.

Da ultimo nel 2011, ma già in precedenza, il legislatore aveva previsto la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio mediante un meccanismo analogo, per molti profili differente ma dal fine comune: ridurre il numero delle controversie tributarie pendenti e "fare cassa".

Ambito applicativo

Con il D.L. 98 del 6 luglio del 2011, il legislatore era infatti intervenuto nei rapporti tra Agenzia delle Entrate e contribuente prevedendo un meccanismo di particolare favore per la definizione delle **"liti fiscali minori"**.

Al pari dell'attuale formulazione normativa, il meccanismo agevolativo del 2011 era indirizzato alle sole controversie in cui era parte nel giudizio l'Agenzia delle Entrate, lasciando fuori dall'ambito applicativo della norma tutte le altre liti, come ad esempio quelle previdenziali e assistenziali e quelle con l'Agente della riscossione.

A differenza di quanto previsto nella nuova procedura di definizione, la precedente versione restringeva però sensibilmente l'ambito di applicazione dell'istituto: affinché la lite fosse definibile doveva avere un **valore non superiore a 20.000 euro**. Solo le liti "minori", dunque, erano idonee ad entrare nel mirino della definizione agevolata.

L'attuale legislatore ha invece consentito l'accesso alla procedura di definizione agevolata alle controversie tributarie pendenti **a prescindere dal valore della lite**. L'ambito applicativo del nuovo "condono fiscale" appare dunque più ampio del precedente, rivelandosi così una chance anche a quei contribuenti che nel 2011 non avevano potuto aderirvi a causa del valore della lite pendente con il Fisco.

Importi da versare in via agevolata

Secondo il legislatore del 2011, per poter definire la controversia tributaria pendente il contribuente doveva versare un importo che variava in relazione al valore della lite. In particolare, era previsto il pagamento di un **importo fisso pari a 150 euro** per le controversie il cui valore non superava **2.000 euro**.

Invece, per le controversie di **valore superiore a 2.000 euro**, il meccanismo di definizione agevolata prevedeva le seguenti ipotesi, legate all'eventuale intervenuto esito dei gradi di

giudizio:

- in caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale, l'importo dovuto era pari al 10% del valore della lite;
- in caso di **soccombenza del contribuente** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale, l'importo dovuto era pari al 50% del valore della lite;
- in caso di pendenza del giudizio di primo grado senza che fosse stata resa dal giudice alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, l'importo dovuto era pari al 30%.

Con il D.L. n. 50 del 2017, invece, il legislatore ha scelto una linea diversa, rendendo definibili le controversie pendenti **in ogni stato e grado del giudizio** in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, attraverso il pagamento di un **importo del tutto svincolato** dagli eventuali esiti provvisori del giudizio pendente.

Il contribuente che voglia aderire alla definizione agevolata delle liti, infatti, potrà farlo, versando:

- tutte le imposte accertate di cui all'atto impugnato in primo grado e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora;
- il 40% delle sanzioni non collegate al tributo e degli interessi di mora ove l'atto impugnato contesti solo tali importi.

Sospensione del processo

A differenza della nuova procedura, il precedente meccanismo di definizione delle liti produceva nel processo in corso un **effetto sospensivo automatico**.

Le controversie qualificate come definibili, rispondenti cioè ai requisiti previsti dalla norma, venivano infatti sospese automaticamente. Si trattava, in sostanza, di un effetto automatico prodotto proprio dall'entrata in vigore della norma e previsto dal legislatore al fine di favorire il contribuente ad avvalersi della procedura.

Nella sua attuale formulazione, invece, il decreto richiede al contribuente un **atto d'impulso**. Sarà lui stesso, infatti, al fine di poter godere della sospensione del processo, a dover presentare apposita **istanza** al giudice attraverso la quale dichiarare di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia tributaria.